

REGOLAMENTO (UE) N. 1098/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2014****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli o sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità» ha portato a termine la valutazione di 8 sostanze attualmente figuranti nell'elenco quali sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.21rev4 ⁽³⁾ (sostanze n. FL 15.054, 15.055, 15.086 e 15.135), valutazione FGE.24rev2 ⁽⁴⁾ (sostanza 14.085), valutazione FGE.77rev1 ⁽⁵⁾ (sostanza n. FL 14.041) e valutazione FGE.93rev1 ⁽⁶⁾ (sostanze n. FL 15.010 e FL-15.128). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.
- (4) Nel quadro della sua valutazione l'Autorità ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle seguenti sostanze: numero FL: 15.054 e 15.055. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.
- (5) È opportuno inserire nell'elenco dell'Unione le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2, 3 o 4 nelle pertinenti voci dell'elenco.
- (6) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3451.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3453.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014;12(2):3586.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(11):3452.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1) la voce relativa al n. FL 14.041 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|------|--|--|-------------|
| «14.041 | pirrolo | 109-97-7 | 1314 | 2318 | | | JECFA/EFSA» |
|---------|---------|----------|------|------|--|--|-------------|

2) la voce relativa al n. FL 14.085 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-------|
| «14.085 | 2-acetil-5-metilpirrolo | 6982-72-5 | | | | | EFSA» |
|---------|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-------|

3) la voce relativa al n. FL 15.010 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|------|--|--|-------|
| «15.010 | 2-acetil-2-tiazolina | 29926-41-8 | 1759 | 2335 | | | EFSA» |
|---------|----------------------|------------|------|------|--|--|-------|

4) la voce relativa al n. FL 15.054 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|---|-------|
| «15.054 | diidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditiagina | 54717-17-8 | | | | Miscela di diastereoisomeri [(R/R), (R/S), (S/R) e (S/S)] | EFSA» |
|---------|--|------------|--|--|--|---|-------|

5) la voce relativa al n. FL 15.055 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|--|--|--|-------|
| «15.055 | [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-dimetil(4H)pirrolidino [1,2e]- 1,3,5-ditiagina | 116505-60-3 | 1763 | | | | EFSA» |
|---------|---|-------------|------|--|--|--|-------|

6) la voce relativa al n. FL 15.086 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|--|--|--|--|-------|
| «15.086 | 2-metil-2-tiazolina | 2346-00-1 | | | | | EFSA» |
|---------|---------------------|-----------|--|--|--|--|-------|

7) la voce relativa al n. FL 15.128 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------|------|--|--|--|-------|
| «15.128 | 2-propionil-2-tiazolina | 29926-42-9 | 1760 | | | | EFSA» |
|---------|-------------------------|------------|------|--|--|--|-------|

8) la voce relativa al n. FL 15.135 è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------|--|--|--|---|-------|
| «15.135 | tialdina di etile | 54717-14-5 | | | | Almeno il 90 %. Componenti secondari: 3,5-dietil-1,2,4-tritriolano (meno del 5 %); tialdina (meno del 2 %); altre impurezze (meno del 3 %). | EFSA» |
|---------|-------------------|------------|--|--|--|---|-------|